

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva

Nota 11 aprile 2007 prot. 25/1/0004472

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione I – Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
LORO SEDI

Oggetto: provvedimenti di sospensione dei lavori nel cantiere edile - regolarizzazione delle violazioni - Provvedimento di revoca – Chiarimenti

Continuano a pervenire, da parte di codeste Direzioni regionali e provinciali, numerosi quesiti in ordine alle problematiche operative derivanti dalla adozione di provvedimenti di sospensione, ex art. 36 bis del DL n. 223/2006 (conv. da legge n. 248/2006), nei confronti delle imprese che operano nei cantieri edili.

Più in particolare emergono rilievi di criticità in ordine alla revoca del provvedimento di sospensione in quanto la circolare n. 29/2006 stabilisce che *“per la regolarizzazione dei lavoratori “in nero”, oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori, [è necessario] il pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi”*.

Dal punto di vista operativo, infatti, si rileva che sono spesso adottati provvedimenti sanzionatori che prevedono il pagamento di rilevanti importi pecuniari, conseguenti alla comminazione della cd. massimizzazione per il lavoro “nero”; importi che le imprese in difficoltà finanziarie non sono in grado di versare con immediatezza e che precludono la revoca del provvedimento di sospensione, pur in presenza di una regolarizzazione - sotto ogni altro profilo lavoristico, previdenziale o di tutela prevenzionistico-sanitaria - dei lavoratori impiegati.

Ciò determina una situazione di difficoltà operativa che pregiudica la gestione dell'appalto in quanto l'impresa oggetto del provvedimento di sospensione non può proseguire i lavori e, conseguentemente, riscuotere gli importi relativi agli stati di avanzamento necessari per pagare le sanzioni amministrative e penali comminate.

Pertanto, pur ritenendo che il *“ripristino delle regolari condizioni di lavoro”* richieda la reintegrazione dell'ordine giuridico violato anche attraverso il pagamento delle relative sanzioni amministrative, non si può non tenere conto delle diverse situazioni nonché delle specifiche condizioni aziendali ai fini della adozione del provvedimento di revoca.

Ciò premesso, una volta verificata la sussistenza degli elementi volti a configurare una reale ed autonoma realtà d'impresa (e non già meri fenomeni di natura interpositoria), si ritiene che, ai fini del *“ripristino delle regolari condizioni di lavoro”*, sia sufficiente la regolarizzazione dei lavoratori “in nero”, in tutti quei casi in cui l'immediato pagamento degli importi sanzionatori appaia eccessivamente gravoso.

In tal senso pertanto codesti Uffici, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, avranno cura di verificare che l'impresa abbia effettuato tutti gli adempimenti di natura lavoristica e previdenziale e di tutela prevenzionistico- sanitaria riferiti ai lavoratori irregolari.

Quanto invece alla valutazione circa l'opportunità di non condizionare necessariamente la revoca all'**immediato** pagamento delle sanzioni amministrative, detta valutazione deve fondarsi sull'incidenza dell'onere sanzionatorio in relazione alle possibilità economico-finanziarie

dell'impresa, desunte dalle sue condizioni economiche complessive, dall'entità del valore dell'appalto, dalla situazione di liquidità e dal fatturato complessivo aziendale.

Tali elementi vanno debitamente documentati in sede di richiesta di revoca della sospensione e di essi va dato atto nella motivazione del provvedimento di accoglimento o diniego della stessa.

Il Direttore Generale
(Dott. Mario Notaro)